



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante “*conversione in legge, con modificazioni, de, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato*”, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito, FSRA), successivamente denominato Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito, FAR), confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito, FIRST), istituito dall’articolo 1, commi 870-874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allocato nello stato di previsione dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR);
- in particolare, l’articolo 4, comma 2, lett a), della citata legge n. 1089 del 1968, recante l’individuazione degli strumenti di sostegno pubblico alle attività di ricerca industriale, tra cui la partecipazione, attraverso le risorse FSRA, al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi, con l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca e sviluppo in vari settori tecnologici, attraverso il coinvolgimento di attori che potessero assumere un ruolo di raccordo tra la ricerca pubblica e le imprese;
- che le modalità di gestione del Fondo istituito nel 1968 per promuovere specifici meccanismi di sostegno alle attività di ricerca in capo industriale, con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire, depositati presso l’IMI – Istituto mobiliare italiano, erano demandate ad una convenzione stipulata tra il Ministero e l’IMI medesimo;
- che il MIUR, in forza del citato articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, acquisiva, per il tramite dell’IMI, quote di partecipazione al capitale di nove società attive nei settori biomedico, alimentare, tessile, tra cui TECNOALIMENTI società consortile per azioni, nella misura del 20% e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA’ NAZIONALE DI RICERCA R.L., nella misura del 40%;
- la Convenzione IMI-MURST del 12 dicembre 1990 che disciplina la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA), in particolare per quanto attiene alle operazioni di cui all’art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed all’art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 o ad esse riconducibili;

- il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”*, ha previsto il passaggio in gestione diretta al MURST entro il 31 dicembre 1999 di tutte le attività precedentemente svolte in regime di convenzione con l’IMI (ora Intesa Sanpaolo), prevedendo la risoluzione di diritto delle convezioni in essere fatto salvo che per la gestione della completa dismissione delle quote di partecipazione al capitale delle società di ricerca di cui sopra;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti, con i quali è stato espressamente abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed è stata contestualmente prevista l’introduzione di una nuova disciplina quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell’ambito del più ampio strumento del FIRST;
- il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, recante *“Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62, e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*, che ha introdotto, tra l’altro la nuova disciplina delle agevolazioni erogate dal MIUR a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), nell’ambito del FIRST, individuando criteri di utilizzo e gestione del fondo citato, per effetto dei quali non è più previsto alcun ruolo attivo in capo alle società a suo tempo costituite dal Ministero in forza delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
- il rinnovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSP), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- il decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 24 del TUSP, con cui il Ministero ha: i) approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; ii) sancito di dover procedere all’alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA’ NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale, acclarata la loro estraneità alle fattispecie dell’articolo 4, comma 2, del TUSP;
- l’articolo 24 del TUSP, che al comma 5, per il socio pubblico fa *“salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione”*, anche in caso di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla ricognizione delle società pubbliche in cui al comma 1 del medesimo articolo;
- il provvedimento di revisione straordinaria di cui al precedente punto che ha disposto di procedere all’alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT

TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. con le modalità di cui agli articoli 10 e 7, del TUSP;

- l'articolo 10 del TUSP, secondo cui, al primo comma, *“Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1” e, al secondo comma, “L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;*
- il Regio Decreto n. 827/1924 e s.m.i. che dispone la disciplina generale di contabilità di Stato e che prevede lo strumento dell'asta pubblica per ipotesi analoghe a quelle dell'alienazione delle partecipazioni dello Stato;
- l'articolo 73, comma 1, lettera c) del succitato R.D. n. 827/1924 e s.m.i., il quale dispone che *“L'asta, secondo le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene [...] c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta”;*
- altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera a) il quale prevede che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”;*
- l'articolo 9, comma 1, del TUSP, in forza del quale *“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”;*
- l'articolo 26, comma 12, del TUSP, secondo cui *“ Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;*
- il parere n. 103560 del 19 febbraio 2020, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 108123 del 9 dicembre 2019, con cui è stato confermato in capo al Ministero dell'economia e delle

finanze il ruolo di amministrazione titolare della competenza a dare impulso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), del TUSP, che dovrà essere concertato con il MIUR, finalizzato alla dismissione delle due partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento, in disparte ogni ulteriore considerazione concernente il mancato completamento della concentrazione dell'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato previsto dall'articolo 26, comma 12, del TUSP;

- lo Statuto della NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L.;
- che, sul piano della disciplina del codice civile, vige il principio cardine della libera circolazione delle partecipazioni societarie;
- il paragrafo 2 della parte dispositiva del citato decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;
- il DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 recante la disciplina della dismissione delle partecipazioni societarie del MUR in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L e registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2024 al n. 1330;
- l'articolo 5 del DPCM n. 4772/2024 ai sensi del quale *“I proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazioni in Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l. ovvero dalla liquidazione delle medesime partecipazioni per effetto dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 4, sono conferiti al Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “Istituzioni del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”;*
- il D.P.C.M. dell'11/12/2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 803, in data 31/12/2025 e alla Corte dei Conti in data 13/01/2026 al n. 25, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Melissa Valentino l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
- il D.D. n. 371 del 25.03.2025 che ha indetto una procedura competitiva ai sensi dell'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 175/2016, preordinata alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l. e con il quale è stato approvato specifico Avviso con i relativi allegati;
- il succitato Decreto Direttoriale che ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca del MUR, Dott. Fabrizio Cobis;
- la circolare prot. n. 7505 del 18 aprile 2024, a firma del Direttore Generale della Direzione

generale della ricerca, che ha definito le modalità di espletamento delle funzioni amministrative con riferimento alle procedure competitive facenti capo alla Direzione generale della ricerca;

- il verbale dell'8 maggio 2025, che ha dichiarato l'asta deserta per il LOTTO 1;
- la manifestazione di interesse della TECNOALIMENTI S.C.P.A. a rilevare in proprio il pacchetto azionario di cui al LOTTO 1, acquisita al prot. MUR n. 14003 del 3 settembre 2025;
- la Determina prot. MUR n. 16846 del 27 ottobre 2025 di avvio della negoziazione diretta con la società TECNOALIMENTI S.C.P.A.;
- la Determina prot. MUR n. 18268 del 18 novembre 2025 con la quale il MUR ha aggiudicato definitivamente il LOTTO 1 in capo alla TECNOALIMENTI S.C.P.A. al prezzo di € 109.200,00, ovvero il 70% del valore nominale e del prezzo posto a base d'asta;
- l'articolo 4 della succitata Convenzione IMI-MURST del 1990 il quale dispone che *“l'IMI, quale gestore ex lege del “Fondo”, ne ha la rappresentanza legale sia contrattuale che giudiziale, fermo quanto previsto, in merito alle operazioni di cui al precedente art. 2 punto 2), dai decreti MURST adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 17.2.82, n. 46”*;
- l'articolo 2, comma 2 dell'Avviso ai sensi del quale *“le partecipazioni sono detenute dal Ministero per il tramite di Intesa Sanpaolo, istituto bancario convenzionato con il Ministero per la gestione del fondo di cui alla legge n. 1089 del 1968 e con il quale sono state istituite successivamente le società di ricerca oggetto del presente Avviso”*;
- il D.D. n. 1959 del 11 dicembre 2025 con il quale il MUR ha autorizzato la banca Intesa Sanpaolo S.p.A., a procedere in nome e per conto del Ministero *“alla vendita, cessione o dismissal, anche mediante sottoscrizione di atti pubblici o scritture private”* della Quota di Partecipazione alla società TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il suddetto prezzo di aggiudicazione.

CONSIDERATO CHE

- l'atto di cessione è stato stipulato in data 9 marzo 2026 presso lo studio notarile Anna Napoli, in Milano, con trasferimento della predetta partecipazione in favore di TECNOALIMENTI S.C.P.A.;
- l'atto è stato successivamente registrato a Milano l'11 marzo 2026 al n. 17663 serie 1T;
- in accordo all'articolo 5 del DPCM n. 4772/2024 il corrispettivo complessivo incassato, pari a euro 109.200,00, è stato integralmente versato dal cessionario ed è stato riversato dalla banca cedente, con valuta 12 marzo 2026, sul conto MEF destinato al Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato, ex art. 3, comma 1, lettera b) della legge 27 ottobre 1993 n 432;

- la cessione delle partecipazioni societarie pubbliche deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di approvare l'atto di cessione della partecipazione detenuta dal MUR in TECNOALIMENTI S.C.P.A., registrato a Milano lo scorso 11 marzo 2026 al n. 17663 serie 1T;
- b) di dare atto dell'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione pari a euro 109.200,00 da parte dell'aggiudicatario TECNOALIMENTI S.C.P.A. e del conseguente trasferimento della somma incassata dall'istituto bancario convenzionato, Intesa Sanpaolo S.p.A., sul conto MEF destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ex art. 3, comma 1, lettera b) della legge 27 ottobre 1993 n 432;
- c) di provvedere all'adempimento degli obblighi di Legge conseguenti

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
Melissa Valentino